



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 22

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Barbisan e Villanova

**PROCEDURE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI MORTE
VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 15 luglio 2022.

PROCEDURE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA

Relazione:

Con questo progetto di legge si propone di approvare delle disposizioni statali che disciplinino le procedure poste in essere da soggetti e organismi che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alla facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla vigente normativa.

Il presente progetto di legge si colloca, pertanto, nell'ambito della tematica della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile e, come noto, è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale che ha dapprima formulato un monito "a tempo" al Parlamento affinché lo stesso intervenisse su una tematica in cui è presente "l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere" (ordinanza n. 207 del 2018) e poi ha dichiarato l'incostituzionalità della fattispecie penale dell'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con determinate modalità, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente (sentenza n. 242 del 2019). Si evidenzia che dichiarando l'incostituzionalità, la Corte ha contestualmente ribadito "con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati".

Nel dettaglio, il presente progetto di legge individua quali destinatari i medici che ricevono dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita; i comitati etici per la pratica clinica istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL); gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale e coloro che hanno la rappresentanza legale del paziente (articolo 2); le procedure che i suddetti destinatari devono porre in essere (articolo 3); il parere del Comitato Etico per la Pratica Clinica (articolo 4).

L'articolo 5 prevede la possibilità per medici e operatori sanitari di sollevare obiezione di coscienza e l'articolo 6 prevede che a decorrere che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della legge, l'insegnamento della bioetica diventa materia obbligatoria nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

In analogia a quanto previsto dal DDL che nella materia morte volontaria medicalmente assistita è stato approvato dalla Camera dei Deputati in data 22

marzo 2022 (e rispetto al quale il presente progetto di legge si pone in rapporto di specificità), si prevede all'articolo 7 che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Trattandosi di materia di competenza statale, la presente è una proposta di legge Statale di iniziativa regionale.

PROCEDURE IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente legge vengono disciplinate le procedure poste in essere da soggetti e organismi che operano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con riferimento alla facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta o da una condizione clinica irreversibile, di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla vigente normativa.

Art. 2 – Destinatari.

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a:

- a) medici che ricevono dal paziente la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita;
- b) comitati etici per la pratica clinica istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
- c) operatori del Servizio Sanitario Nazionale;
- d) coloro che hanno la rappresentanza legale del paziente.

Art. 3 - Disposizioni attuative.

1. Il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita dal paziente o da chi ne ha la rappresentanza legale, redige un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che l'hanno indotto a tale richiesta.

2. Coloro che hanno la rappresentanza legale del paziente informano il medico curante circa eventuali disposizioni anticipate di trattamento (DAT) formulate ai sensi della legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”.

3. Le Regioni provvedono ad istituire presso ogni ASL delle Commissioni multidisciplinari, formate da medici specialisti, con il compito di supportare il medico che ha ricevuto la richiesta di morte volontaria medicalmente assistita.

4. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1 il medico si avvale del supporto della Commissione di cui al comma 3.

Art. 4 - Parere del Comitato etico per la pratica clinica.

1. Il medico trasmette tempestivamente il rapporto di cui al comma 1, dell'articolo 3, corredato del parere della Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, al Comitato etico per la pratica clinica territorialmente competente per la formulazione della valutazione clinica.

2. Il Comitato etico per la pratica clinica esprime il proprio parere motivato entro 7 giorni dal ricevimento del rapporto di cui all'articolo 3 e lo trasmette al medico richiedente, al paziente o al suo rappresentante legale.

3. In caso di parere favorevole il medico richiedente provvede ad avvisare l'ASL territorialmente competente perché provveda in ordine al decesso, che dovrà avvenire secondo le modalità individuate da un decreto del Ministero della Salute, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa acquisita in sede di Conferenza Stato – Regioni.

4. La richiesta, il parere e tutta la documentazione di cui alla presente legge fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico del paziente.

Art. 5 - Obiezione di coscienza.

1. Il medico e gli operatori sanitari non sono tenuti a prendere parte alle procedure per l'assistenza alla morte volontaria medicalmente assistita qualora abbiano sollevato obiezione di coscienza.

Art. 6 - Disposizioni relative all'insegnamento universitario.

1. A decorrere dall'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento della bioetica diventa materia obbligatoria nei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia.

Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 – Destinatari.....	3
Art. 3 - Disposizioni attuative.....	3
Art. 4 - Parere del Comitato etico per la pratica clinica.	3
Art. 5 - Obiezione di coscienza.....	4
Art. 6 - Disposizioni relative all’insegnamento universitario.....	4
Art. 7 - Clausola di invarianza finanziaria.....	4